

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Nella seduta del 09/11/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Nel mese di maggio 2012 il ricorrente stipulava con l'odierno convenuto (nella qualità di mandatario di altro intermediario) un contratto di finanziamento per l'importo complessivo lordo di euro 19.200,00 rimborsabile – mediante cessione *pro solvendo* di quote della propria retribuzione mensile – in novantasei rate da euro 200,00 ciascuna. Al momento della stipula, dall'importo erogato venivano detratte le seguenti somme: euro 480,00 a titolo di commissioni per l'intermediario mandante; euro 606,19 a titolo di commissione per l'intermediario mandatario per accensione del finanziamento; euro 259,80 a titolo di commissione per l'intermediario mandatario per la gestione del finanziamento ed euro 480,00 a titolo di provvigione per agente/mediatore.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di maggio 2015, in corrispondenza della trentaseiesima rata di ammortamento, sulla base del conteggio estintivo redatto dall'intermediario, dal quale poteva evincersi un abbuono di euro 300,00 a valere sulle commissioni per l'intermediario mandante, oltre ad euro 107,97 a titolo di "rimborso costi di gestione" e di ulteriori euro 59,84 a titolo di "storno provvigioni di distribuzione".

Con lettera di reclamo, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle varie voci di costo connesse al finanziamento. Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro per reiterare le proprie richieste restitutorie, per un importo complessivamente quantificato in euro 854,68, oltre interessi e spese legali.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto deduceva la trasparenza delle condizioni contrattuali relative alle voci di costo *up front* e *recurring*; precisava di essere disponibile, come già palesato in riscontro al reclamo, a rimborsare l'ulteriore importo di euro 54,41 a titolo di commissioni di gestione, in aggiunta agli importi già ristorati in sede di conteggio estintivo, oltre alle spese di avvio del presente procedimento. Sottolineava, invece, la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, in quanto di natura chiaramente *up front*, così come per la provvigione destinata a remunerare l'attività dell'agente in attività finanziaria, in relazione alla quale era comunque indicata in contratto la percentuale rimborsabile in relazione ai costi *recurring*, già stornata in sede di conteggio estintivo. Con riguardo agli oneri assicurativi, eccepiva che il contratto non prevedeva alcun costo a carico del ricorrente.

Si opponeva, infine, alla richiesta di rifusione delle spese legali. Chiedeva pertanto il rigetto di ogni ulteriore domanda.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina non già il diritto alla restituzione integrale delle varie voci di costo dedotte nel contratto, bensì il diritto al rimborso della sola parte non maturata delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Sulla base della documentazione contrattuale offerta in comunicazione dalle parti emerge che le commissioni per l'intermediario mandante sia stata già abbuonata in occasione del rilascio del conteggio estintivo, con la conseguenza che alcun ulteriore ristoro può essere riconosciuto in favore del ricorrente.

Quanto alle commissioni per l'intermediario mandatario per l'accensione del finanziamento, invece, la declaratoria contrattuale descrive con tutta evidenza attività eterogenee, ivi comprese quelle relative alla fase esecutiva del rapporto negoziale, significativamente racchiuse nella locuzione "ogni prestazione relativa alla fase precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto" (cfr. lett. B), senza tuttavia distinguere la quota di commissione destinata alle prime e quella destinate alle seconde. La derivante opacità della clausola determina il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di tale voce, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento, per un importo di euro 378,87.

Parimenti va riconosciuto il diritto alla restituzione di quota parte delle commissioni del mandatario per la gestione del finanziamento, data la natura evidentemente soggetta a maturazione nel tempo di detta attività; l'importo dovuto, calcolato in misura proporzionale, deve essere decurtato della somma già riconosciuta nel conteggio estintivo e pari ad euro 107,97, così per il corrispondente importo di euro 54,40.

Deve invece essere rigettata la domanda restitutoria relativa alle provvigioni per i soggetti intervenuti nel collocamento fuori sede del finanziamento (istruttoria, definizione dei relativi rapporti contabili, delega alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma erogata, ogni altra attività connessa alla conclusione dell'affare: *cf.* lett. C).

Per ciò che attiene alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il Collegio deve rilevare che effettivamente dalla documentazione contrattuale emerge che alcun costo è stato attribuito al ricorrente a fronte della relativa copertura, con la conseguenza che alcun rimborso può essere riconosciuto a favore dello stesso.

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Non può essere invece accolta la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, non presente nel preventivo reclamo: sul punto, recentemente il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha statuito che «Le «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari» stabiliscono (Sezione VI, § 1) che il ricorso sia preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario, avente ad oggetto la stessa questione esposta nel ricorso; con quest'ultimo può essere chiesto il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo. Per quanto sopra detto in ordine alla natura pregiudizievole delle spese di assistenza professionale, si deve escludere che esse possano essere ritenute conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario lamentata nel reclamo, per cui occorre che esse – a pena d'inammissibilità della relativa domanda – siano autonomamente e specificamente richieste anche nel medesimo» (*cf.* dec. n. 4618/2016).

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 433,27, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI